



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio III – Ambito Territoriale Crotonese

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2830 del 22.08.2014 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successive integrazioni relative all'inserimento con riserva di ricorrenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli o al depenamento di ricorrenti destinatari di sentenza di cancellazione;

VISTO il ricorso n. 10467/2015 proposto, tra gli altri, da **PAPARO Elisa, RIILLO Franceschina e RIILLO Mariafrancesca** esitato nell' Ordinanza n. 4941/2015, con cui il TAR Lazio respingeva l'istanza cautelare dei ricorrenti;

VISTO il ricorso n. 537/2016 proposto in appello avverso l'Ordinanza cautelare sopra citata dai medesimi ricorrenti e definito con Decreto di accoglimento del Consiglio di Stato n. 1455/2016;

VISTO il Decreto del Consiglio di Stato n. 3221/2016, emesso in accoglimento dell'istanza di esecuzione dell'Ordinanza cautelare nr. 1455/2016;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2500 del 06.07.2016 con il quale, in esecuzione dei sopra indicati provvedimenti, è stato disposto l'inserimento con riserva nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia - Scuola Primaria e/o Scuola dell' Infanzia – delle sopra citate ricorrenti;

VISTO il D.M. n. 495 del 22.06.2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;

VISTO l'Avviso del 26.08.2016 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento di tutti gli ordini di scuola sul sito internet di questo Ambito Territoriale aggiornate ai sensi del sopra citato D.M. e nelle quali è stato disposto l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di Scuola Primaria e/o Scuola dell' Infanzia – delle sopra citate ricorrenti;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4648 del 29.11.2016 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2016/2017;

VISTO il D.M. n. 400 del 12.06.2017 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4066 del 1.08.2017 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2017/2018;

VISTO il D.M. n. 506 del 19.06.2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente – operazioni di carattere annuale;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3975 del 02.08.2018 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2018/2019;

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 3056 dell' 01.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTA la Sentenza n. 08988/2020 con cui il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis), con pronuncia definitiva, ha disposto il rigetto del sopra menzionato ricorso recante n. 10467/2015 R.G. proposto, tra gli altri, dalle sopra citate ricorrenti;

VISTA la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 con cui, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, finalizzato all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si stabilisce che “ *i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia ...*”;

VISTA la nota dell'U.S.R. per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I - Settore III – prot. n. 3122 del 06.03.2020 avente ad oggetto “Diplomati magistrali – applicazione della L. n. 159/2019 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 87/2018 in materia di contenzioso concernente il personale docente e la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria” in cui, relativamente ai diplomati magistrale assunti con contratto a tempo determinato, si precisa che “*in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno a disporre i relativi depennamenti dalle GAE di propria competenza, previo annullamento dei decreti di inserimento al tempo adottati in esecuzione di provvedimenti cautelari ...*” e, relativamente ai diplomati magistrale assunti con contratto a tempo indeterminato, si specifica che “*in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali disporranno l’annullamento della proposta di nomina a tempo indeterminato di coloro i quali sono stati assunti da graduatorie ad esaurimento con contratto a tempo indeterminato*”;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza del TAR del Lazio n. 8988/2020 e in applicazione dell’art. 1 *quinquies* della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019:

art. 1) le ricorrenti di seguito indicate, inserite con riserva nelle graduatorie ad esaurimento pubblicate sul sito internet di quest’Ufficio con provvedimenti prot. n.3056 dell’ 01.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019, sono depennate dalle medesime graduatorie ad esaurimento della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e dagli elenchi idonei lingua straniera e del sostegno della provincia di Crotona

	COGNOME	NOME	DATA E LUOGO NASCITA	GAE	Sentenza TAR Lazio
1	PAPARO	ELISA	12.09.1978 - EE	EE	n. 08988/2020- R.G. 10467
2	RIILLO	FRANCESCHINA	28.11.1969 - KR	AA	n. 08988/2020- R.G. 10467
3	RIILLO	MARIAFRANCESCA	12.08.1980 - KR	AA	n. 08988/2020- R.G. 10467

art. 2) per effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento n. 2500 del 06.07.2016 con cui è stato disposto l’inserimento con riserva delle medesime ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Crotona – Scuola Primaria e/o Scuola dell’Infanzia. Sono annullati, altresì, i provvedimenti prot. n. 4648 del 29.11.2016, n. 4066 del 01.08.2017, n. 3975 del 02.08.2018, n.3056 dell’ 01.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento e relativi elenchi della provincia di Crotona nella parte in cui risulta l’inserimento con riserva delle predette ricorrenti.

art. 3) i Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto le predette ricorrenti risultino inserite apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla I fascia. Resta salvo il diritto delle docenti ad essere iscritte nella II fascia delle Graduatorie d’Istituto.

art. 4) avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di quest’Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Rosanna A. Barbieri

Responsabile del procedimento Angela R. Mazzeo
Responsabile dell’istruttoria Rosanna Ferraro